REGOLAMENTO (CEE) N. 114/80 DEL CONSIGLIO

del 15 gennaio 1980

che modifica il regolamento (CEE) n. 1117/78 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati nonché il regolamento (CEE) n. 827/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

considerando che i concentrati di proteine ottenuti a partire da erba medica ed erba rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2285/79 [4]; che questi prodotti sono indicati come compresi nella sottovoce 23.07 C della tariffa doganale comune; che, tenuto conto dell'esperienza acquisita, questi prodotti devono essere classificati nella sottovoce 23.06 B della tariffa doganale comune; che occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 1117/78;

considerando che i sottoprodotti della fabbricazione di questi concentrati costituiscono un nuovo prodotto che, date le sue caratteristiche, dev'essere classificato nella medesima sottovoce tariffaria che i concentrati di proteine; che, a causa della sua utilizzazione, questo prodotto dev'essere compreso nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1117/78;

considerando che i sottoprodotti in questione hanno caratteristiche compositive molto simili a quelle dei foraggi disidratati della sottovoce 12.10 B della tariffa doganale comune; che, in queste condizioni e in attesa di una decisione comunitaria in materia di classificazione tariffaria, taluni Stati membri hanno classificato questi prodotti nella sottovoce succitata e hanno previsto i controlli necessari ai fini della concessione dell'aiuto per questi prodotti; che, tuttavia, poco prima del 1° aprile 1979, data di inizio della campagna 1979/1980, il comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune si è espresso a favore della classificazione dei prodotti in questione nella voce tariffaria 23.06; che occorre quindi prevedere l'applicazione del presente regolamento a decorrere dal 1° aprile 1979;

considerando che le modifiche di cui sopra obbligano ad adeguare l'allegato del regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1117/78,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1117/78 è sostituito dal testo seguente:

« c) ex 23.06 B: — concentrati di proteine ottenuti a partire da succhi di erba medica e di erba;
— prodotti disidratati ottenuti esclusivamente con scorie solide e con succhi provenienti dalla preparazione dei concentrati di cui al primo trattino ».

Articolo 2

L'allegato del regolamento (CEE) n. 827/68 è modificato come segue:

1. Il testo della sottovoce 23.06 B è sostituito dal testo seguente:

« ex B. non denominati, esclusi:
— i concentrati di proteine ottenuti a partire da succhi di erba medica e di erba;
— i prodotti disidratati ottenuti esclusivamente con scorie solide e con succhi provenienti dalla preparazione dei concentrati di cui al primo trattino. ».

2. Il testo della sottovoce 23.07 ex C è sostituito dal testo seguente:

« C. non denominati ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1979.

---

(1) GU n. C 4 del 7. 1. 1980, pag. 69.
(2) Parere reso il 24/25 ottobre 1979 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.
(4) GU n. L 263 del 19. 10. 1979, pag. 1.
(5) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 gennaio 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ZAMBERLETTI